

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027
DEL COMUNE DI POSINA**

La Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato “armonizzazione contabile” diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l’attuazione del federalismo fiscale.

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l’attuazione dell’armonizzazione contabile.

In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile, disciplinata dal decreto legislativo 118 del 2011 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio, ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l’introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

L’armonizzazione contabile ha visto una prima fase di sperimentazione iniziata nel 2012 a cui hanno aderito un gruppo di enti, ed una seconda fase prevista dal decreto legge del 31 agosto 2013, n. 102, all’articolo 9, comma 4, con il quale è stata data l’opportunità agli enti locali di entrare dal 2014 nella sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Nel corso dell’anno 2014 è stata approvata la normativa definitiva relativa all’introduzione a regime dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. 10 agosto 2014, n°126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n° 118 e di conseguenza il TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Le principali novità dell’armonizzazione possono essere così riassunte:

- adozione del bilancio di previsione triennale: per la prima annualità gli stanziamenti sono espressi sia in termini di competenza, sia in termini di cassa, mentre per i due esercizi successivi viene redatto in termini di sola competenza, secondo una classificazione del bilancio per missioni e programmi;
- nuovi principi contabili;
- principio concernente la programmazione di bilancio;
- principio della competenza finanziaria potenziata;
- previsione di piani dei conti integrati sia a livello finanziario, sia a livello economico-patrimoniale;
- nuovo documento unico di programmazione “DUP” in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.

Uno dei cardini su cui si basa il nuovo sistema contabile è, quindi, il principio della competenza finanziaria potenziata. In forza di tale principio, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Le entrate sono invece articolate in titoli e tipologie.

Stante il livello di estrema sintesi del nuovo bilancio, al documento è allegata una serie di prospetti, con l'obiettivo di ampliare la capacità informativa della documentazione. Tra i principali prospetti si segnalano: le entrate per titoli, tipologie e categorie; le spese per missioni, programmi e macroaggregati; l'elenco delle previsioni secondo la struttura del livello IV del piano dei conti finanziario.

Si precisa, tuttavia, che tali livelli di ulteriore dettaglio rientrano per normativa nella sfera di competenza della Giunta (macroaggregati) o dei dirigenti (articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario).

Inoltre, il bilancio affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa ed è previsto anche lo stanziamento di un fondo di riserva di cassa dell'ammontare minimo del 0,20% delle spese finali.

Infine, si evidenzia che nel bilancio è esplicitato l'importo del fondo pluriennale vincolato (F.P.V.).

Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il F.P.V. è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonché all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

La nota integrativa

Tra i nuovi allegati da predisporre dal 2015 (lettera "m" punto 9.3 principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) è stata inserita la **"nota integrativa"**, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio e che ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti nello schema di bilancio 2025-2027, nel DUP, al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In linea generale, la nota integrativa contiene i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni dell'ente, l'elenco analitico delle quote vincolate e accertate del risultato di amministrazione presunto al 31.12 dell'esercizio precedente, l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate ed accertate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, l'elenco degli interventi programmati per spese per investimento, l'elenco delle garanzie principali e non presentate all'ente a favore di enti e altri

soggetti ai sensi delle leggi in vigore, gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti di strumenti finanziari derivati, l'elenco dei propri enti e organismi strumentali indicando che i relativi bilanci consuntivi sono visionabili sul sito istituzionale, l'elenco delle partecipazioni possedute indicando la relativa quota di partecipazione ed infine deve indicare tutte le informazioni necessarie per poter interpretare il bilancio di previsione.

Il decreto del Ministero delle Finanze del 4 agosto 2016 sancisce, inoltre, che nella nota integrativa debbano essere indicate le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo presunto di cui all'articolo 3, comma 31 del D.lgs. 118/2011. Per ciascuna componente del disavanzo devono essere indicate le modalità di ripiano indicandone l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e le analisi di tale disavanzo.

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Si ritiene dunque di integrare le informazioni contenute nei documenti di bilancio con quanto segue:

Bilancio di previsione 2025-2027

PREMESSE

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2025-2027.

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D. Lgs.118/11 e ss.mm. ii.).

Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di eventuali deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D. Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...) " (D. Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

ENTRATE CORRENTI

La previsione delle **entrate tributarie** è stata calcolata in base alle normative vigenti e tenendo conto della manovra di finanza pubblica. Per l'IMU è stato stimato un gettito pari ad € 233.147,00, leggermente superiore rispetto alla previsione 2024, ma in linea con l'assestato.

Con riferimento alla TARI, tenuto conto del quadro normativo in evoluzione e del fatto che la gestione è passata in capo ad AVA, l'entrata è stata iscritta nelle previsioni secondo quanto previsto dal Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti attualmente in vigore, fatta salva la possibilità, nei tempi e modi che verranno previsti dalla legge, di rivedere le tariffe in conformità al nuovo Piano finanziario che verrà approvato successivamente.

Lo stanziamento del Fondo di solidarietà comunale è stato previsto nella misura pari ad € 60.000,00, inferiore a quello dell'accertato 2024 in modo da aver margine per i tagli, stimati in € 1.500,00.

Per l'addizionale comunale si è stanziato un importo di 69.377,78 €

Le altre entrate del titolo I sono state stimate sulla base del trend storico e dei dati conosciuti, secondo una previsione prudente.

La previsione dei **trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** è stata stimata in € 130.405,53 tenendo conto della media dell'accertato dell'ultimo triennio.

I **trasferimenti correnti da Amministrazioni locali** sono rappresentati soprattutto da trasferimenti regionali (per asili nido, attività sociali, assistenza domiciliare).

Le **entrate extratributarie** sono state stimate sulla base del trend storico ed in coerenza con i principi contabili del bilancio armonizzato. In base al principio di competenza finanziaria potenziata, le entrate sono iscritte e accertate per intero in base al titolo giuridico che le rende esigibili nell'esercizio e non "per cassa" sulla base degli incassi. Allo scopo è previsto in spesa un fondo rischi per crediti di dubbia esigibilità.

Le entrate extratributarie sono previste per 206.379,30 Euro, minori rispetto all'accertato 2024 in via prudenziale. Sono inoltre in diminuzione, per le condizioni contingenti del mercato altre voci minori d'entrata per rimborsi o proventi. Negli anni successivi, ovvero 2026 e 2027 sono previste in € 192.329,30.

SPESE CORRENTI

L'importo complessivo delle **spese correnti** è pari ad € 724.197,87 nel 2025, € 703.477,81 nel 2026 e ad € 702.289,15 nel 2027.

Le spese correnti sono state stimate sulla base del trend storico, della necessità di garantire il mantenimento del livello attuale dei servizi resi e delle politiche che l'Amministrazione intende attuare nel triennio 2025-2027.

Il trend della spesa per macroaggregato è il seguente:

Spesa	2023 (consuntivo)	2024	2025 (previsione)	2026 (previsione)	2027 (previsione)
		(assestato)			
Redditi da lavoro dipendente	€ 175.682,76	€ 228.256,21	€ 206.825,12	€ 205.325,12	€ 205.325,12
Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 15.444,06	€ 16.602,51	€ 18.712,59	€ 18.312,59	€ 18.312,59
Acquisto di beni e servizi	€ 367.896,42	€ 409.193,25	€ 373.232,84	€ 366.639,43	€ 366.639,43
Trasferimenti correnti	€ 61.122,06	€ 35.288,85	€ 47.365,40	€ 47.258,40	€ 47.258,40
Interessi passivi	€ 40.306,03	€ 40.212,77	€ 33.000,00	€ 31.600,00	€ 30.100,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 541,00	€ 3.222,03	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Altre spese correnti	€ 14.994,70	€ 5.762,47	€ 44.061,92	€ 33.342,27	€ 34.029,61
Totale	€ 675.987,03	€ 785.538,09	€ 724.197,87	€ 703.477,81	€ 702.289,15

Per quanto attiene la **spesa per il personale** a tempo indeterminato e determinato, si rimanda a quanto previsto dal PIAO.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL, in quanto è previsto in euro 6.000,00 per l'anno 2025, 2026 e 2027.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2025-2027 è evidenziata nei prospetti allegati al bilancio. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate, applicando al rapporto tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi il metodo della media semplice (ovvero sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui). Gli importi accantonati sono € 21.059,66 per l'anno 2025, € 10.340,01 per l'anno 2026 ed € 11.027,35 per l'anno 2027. Non sono stati ricompresi nel calcolo del F.C.D.E., come previsto dalla normativa vigente, le entrate tributarie accertate per cassa, i trasferimenti da altri enti pubblici ed i trasferimenti dall'Unione europea.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non sono previste entrate da alienazioni di beni patrimoniali dell'Ente in fase di stesura del bilancio. Nel Dup è indicata la valorizzazione dei beni patrimoniali cedibili, ma, prudenzialmente, non sono stati inseriti in bilancio.

Le altre entrate in conto capitale, stimate in 525.000,00 sono date dai finanziamenti ODI e dai permessi di costruire.

SPESE D'INVESTIMENTO

Il valore del Programma triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027 ammonta complessivamente ad € 4.292.063,00 per il 2025 e prevede le seguenti fonti di finanziamento (tutte esterne al bilancio nel momento della stesura. Saranno inserite se ottenuto il finanziamento):

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.292.063,00	0,00	0,00	4.292.063,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	4.292.063,00	0,00	0,00	4.292.063,00

Non è previsto il ricorso al debito per il finanziamento delle spese d'investimento.

SPESE PER MUTUI E INTERESSI PASSIVI

	2023	2024	2025	2026	2027
Debito residuo	€ 877.668,75	€ 834.382,70	€ 789.753,86	€ 743.718,56	€ 696.210,01
Quota capitale	€ 21.479,03	€ 22.142,65	€ 22.837,75	€ 23.565,83	€ 24.328,45
Quota interessi	€ 17.678,88	€ 17.015,26	€ 16.320,16	€ 15.592,08	€ 14.829,46
Spesa annua	€ 39.157,91	€ 39.157,91	€ 39.157,91	€ 39.157,91	€ 39.157,91

Le previsioni di spesa della Missione 50 – Debito pubblico includono le sopraelencate quote di ammortamento dei mutui.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2024

Tra gli allegati al bilancio di previsione è inserito anche il prospetto "Allegato a) Risultato presunto di amministrazione" all'inizio dell'esercizio 2024". Trattasi di una verifica preliminare del risultato di amministrazione al 31/12/2024 reso obbligatorio dalle nuove norme sull'armonizzazione contabile. Il prospetto rileva un risultato presunto positivo di euro 25.719,16, ma rimane un risultato presunto, in quanto consiste in una previsione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

ELENCO DEGLI ORGANISMI STRUMENTALI E DELLE PARTECIPAZIONI

Il comune di Posina ha le seguenti partecipazioni societarie:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	OGGETTO SOCIALE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
------------------------	-----------------	-------------------------------

ViAcqua s.p.a.	Gestione del Servizio idrico Integrato	0,13
Impianti Astico s.r.l.	Costruzione, gestione e manutenzione delle reti e degli impianti idrici, strumentali ai servizi di trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche.	0,582
Alto Vicentino Ambiente s.r.l.	Gestione dei rifiuti urbani e speciali di tutte le categorie, progettazione, costruzione e gestione degli impianti per tali attività e altri servizi di igiene ambientale	0,39
Pasubio Tecnologia s.r.l.	Gestione dei servizi agli enti locali nel campo dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni	0,89

Le partecipate agiscono nell'ambito di attività di interesse economico generale, ad esclusione di Pasubio Tecnologia s.r.l. la cui attività è rivolta alla produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità dell'amministrazione (società strumentale).

Il comune partecipa a consorzi:

- obbligatori (Bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione) con una quota del 6,55 %
- facoltativi (Consorzio di Polizia locale Alto Vicentino) con una quota dello 0,14 %.

E' tra i comuni fondatori dell'Unione dei comuni montani "Alto Vicentino – Pasubio".

Il Responsabile economico-finanziario
dott.ssa Zanrosso Emanuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa